



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI

Cagliari, 3 LUG. 2008

Direzione per la Gestione Amministrativa del
Personale
Area personale Tecnico Amministrativo
Settore Affari Generali

Prot. N.

M.Usai // F. Cara
29/07/08.

09550 V¹
11

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttori di Dipartimento
- Ai Direttori dei Centri
- Ai Dirigenti delle Direzioni
- Ai Responsabili degli Uffici Speciali e Segreterie Particolari
- Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali
- Al Coordinatore dell'Area Stipendi

OGGETTO: art. 71 (assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del Decreto Legge n.112 del 25/06/08.

e, p.c. – Al Magnifico Rettore

**CON INVITO ALLA MASSIMA DIFFUSIONE
TRA TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON
DOCENTE**

Facendo seguito alla Circolare prot. n.8143 del 01/07/2008, avente ad oggetto "assenze per malattia", e con riferimento alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.7 del 17/07/2008, si evidenziano le principali novità introdotte dal detto Decreto Legge in materia di assenze per malattia del personale ed il relativo trattamento economico, nonché dei permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni contrattuali e/o di legge.

- 1) per i periodi di **assenza per malattia**, di qualunque durata, **nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.**
Resta fermo il trattamento economico previsto dal CCNL o dalla specifica normativa di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le

assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salva vita (art.71, comma 1, D.L. n.112/08).

- 2) nel caso di **assenza per malattia** protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (ovvero dal terzo evento), l'assenza deve essere giustificata **esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica** rilasciata da struttura sanitaria pubblica (art.71, comma 2, D.L. 112/08).

Si mette in evidenza che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere UPPA n.45 del 04/07/08 ha chiarito che per struttura sanitaria pubblica, abilitata al rilascio della detta certificazione medica, devono intendersi sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché i medici di medicina generale (i medici di base), i quali sono tenuti al rilascio della certificazione "per incapacità temporanea al lavoro".

Il medico di base, al fine della certificazione dell'assenza per malattia, dovrà utilizzare esclusivamente l'apposito ricettario regionale (modulo rosso).

La fattispecie del "periodo superiore a dieci giorni" si realizza sia nel caso di un unico certificato medico, sia nell'ipotesi di un certificato medico con prognosi successivamente protratta con altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. In questo caso sarà quindi necessaria la presentazione del certificato medico di cui sopra (Circolare n.07/2008).

Si chiarisce, inoltre, che nella nozione di "secondo evento" rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto evento di un solo giorno (Circolare n.07/2008).

- 3) **L'Amministrazione deve disporre il controllo in ordine alla sussistenza dello stato di malattia anche nel caso di assenza di un solo giorno.**

A tal fine le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi (art.71, comma 3, D.L. n.112/08; Circolare di questa Amministrazione, prot. n.8143 del 01/07/2008).

Si segnala inoltre che, ai sensi della Direttiva n.8 del 06/12/2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, **il certificato medico dovrà essere presentato anche per un solo giorno di malattia.**

Tutti i dipendenti sono pertanto invitati a comunicare tempestivamente ANCHE alla competente Area del Personale lo stato di malattia entro le ore 08.30 della prima giornata di assenza dal servizio, al fine di permettere a questa Amministrazione di chiedere alla competente ASL il controllo (visita fiscale).

Il dipendente, nel caso in cui dovesse recarsi dal medico di base o alla ASL, dovrà inoltre informare la competente Area del Personale, al fine di permettere di chiedere la visita medica di controllo negli orari nei quali sarà certa la reperibilità.

Si riportano i numeri telefonici per la segnalazione dello stato di malattia:

PERSONALE DOCENTE:

- Docenti di I e II fascia: 070/6752324; 070/6752328;

- Ricercatori: 070/6752325; 070/6752352.

COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI: 070/6752354/55; 070/6752327.

PERSONALE NON DOCENTE:

070/6752329; 070/6752390; 070/6752330; 070/6752378.

Si pone in evidenza che le nuove disposizioni sopra citate riguardano solo ed esclusivamente lo stato di malattia.

Pertanto, al fine di poter effettuare accertamenti diagnostici e/o visite mediche o controlli periodici documentati, il personale non docente potrà fruire di ore di permesso retribuito, da non recuperare, fino ad un massimo di tre giorni, di norma per un massimo di due ore ad evento salvo casi particolari, sempre che le

- dette visite o analisi debbano essere effettuate in orario di servizio (Contratto Collettivo Integrativo, art.19, comma 2, lettera c).
- 4) Ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, sono equiparate alla presenza in servizio le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, il congedo per paternità, le assenze per lutto, per citazione a testimoniare, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1, della legge n.53/2000 (tre giorni di permesso retribuito per decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente – art.30 CCNL/2005) e, per i soli portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge n.104/92 (art.71, comma 5 D.L. n.112/08).
- Tutte le altre assenze non sono equiparate alla presenza in servizio.**
- La norma riguarda l'assegnazione dei premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell'attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti.
- La norma NON riguarda la retribuzione di posizione, che non ha carattere incentivante ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell'incarico (Circolare n.7/2008).
- 5) per quanto concerne i permessi retribuiti previsti dal CCNL e da specifica normativa vigente, nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza su monte ore individuale, per ogni tipologia di permesso, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (D.L. 112/08, art.71, comma 4).

Si porta inoltre a conoscenza che **il Decreto Legge n.112/08 è entrato in vigore il 26 giugno scorso. Quindi l'applicazione del regime legale si riferisce alle assenze che si sono verificate e si verificheranno a decorrere da tale data (Circolare n.7/2008).**

In linea generale la nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati nonché, in quanto compatibile, anche nei confronti dei dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale (Circolare n.7/2008).

Nel caso di conversione in legge del Decreto Legge sopra indicato che apporti delle modificazioni a quanto disposto dall'art.71 e sopra riportato, ovvero di mancata conversione, sarà cura di questa Direzione informare tempestivamente tutto il personale.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo alla diffusione capillare della presente circolare a tutto il personale.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Cherchi

